



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

Determinazione n. 518 del 13-07-2023

OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO BOTTEGHE STORICHE E MERCATI STORICI. CRITERI E MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

SETTORE: Attività Economiche, Turismo, Sport, Cultura e Cittadinanza Attiva

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 22/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 22/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 23/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025, con l'assegnazione delle risorse e delle unità organizzative ai responsabili di settore;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato da ANAC con propria deliberazione n. 7 del 17/01/2023;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 31/03/2023;

VISTO il "Codice di comportamento del personale dipendente", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 11/11/2022.

VISTO il decreto sindacale n. 215 del 19/12/2022 "Nomina responsabile del settore attività economiche turismo, sport, cultura e cittadinanza attiva e attribuzione della relativa posizione organizzativa anno 2023";

ACCERTATA la propria competenza a disporre in merito;

PREMESSO:

- che la Legge Regionale n. 5 del 10 marzo 2008 ad oggetto: "Promozione e valorizzazione delle Botteghe Storiche" ha la finalità di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale;
- che, in conformità con quanto previsto dalla già citata Legge Regionale, la Giunta Regionale ha adottato la Deliberazione n. 983 del 30.06.2008, avente per oggetto la "Definizione dei criteri e modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai mercati storici e alle botteghe storiche", la quale all'art. 1 stabilisce, in particolare, che i Comuni provvedono all'individuazione delle Botteghe Storiche e

dei Mercati storici presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito Albo comunale con le modalità indicate nella deliberazione medesima;

- che la Giunta Regionale ha altresì adottato la Deliberazione n. 22 del 19.01.2009, avente ad oggetto la "Definizione delle modalità di gestione dell'Albo comunale delle Botteghe storiche e dei Mercati storici. Approvazione marchi *Botteghe storiche e Mercati storici*".

DATO ATTO:

- che la Provincia non ha provveduto ad integrare, sulla base della possibilità riconosciuta dall'art. 3, comma 2, della citata Legge Regionale n. 5/2008, i criteri e le modalità fissati dalla Giunta Regionale con la richiamata deliberazione n. 983/08;
- che il Comune, anche in mancanza delle disposizioni della Provincia, deve provvedere all'istituzione dell'apposito Albo e a rilevare ed iscrivere le botteghe e i mercati storici sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla normativa regionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 5/2008 e del punto 2 della D.G.R. n. 983/2008:

- per essere definiti "Bottega storica" e "Mercato storico", gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche, devono possedere i seguenti requisiti:

- **svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica**, senza soluzione di continuità, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie. Possono essere ammesse interruzioni di attività determinate esclusivamente dai trasferimenti motivati da cause di forza maggiore o per ampliamento in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria. Nel caso di farmacie e tabaccherie, attualmente in possesso di idoneo titolo per lo svolgimento dell'attività commerciale, i 50 anni sono riferiti alla attività prevalente. Possono essere ricompresi nella definizione di Mercato storico complessi unitari, di proprietà pubblica, di particolare valore storico-artistico-architettonico, destinati ad attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio da almeno 50 anni. Lo status di "Bottega storica" **può essere riconosciuto anche agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la denominazione "Osteria" qualora operanti da almeno venticinque anni nello stesso locale**, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;
- collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa;
- presenza nei locali, negli arredi (sia interni che esterni) e nelle aree, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, visibili al pubblico. Gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti, per essere riconosciuti come requisito idoneo a qualificare l'attività commerciale o artigianale come Bottega Storica devono offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità, alla persona comune, non munita cioè di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dare il senso di un

evidente radicamento nel tempo di quella attività. Ai fini dei requisiti di cui sopra, in particolare, si tengono in considerazione i seguenti elementi:

1. gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quanto altro conservato in originale, legati all'attività svolta, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;
2. la presenza, nel locale, di finiture, proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, ecc.);
3. il locale figurato in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo nei rispettivi settori e/o che sia legato alla toponomastica locale.

- i negozi e i mercati iscritti all'Albo potranno fregiarsi del marchio di "Bottega storica" o "Mercato storico" così come approvato dall'apposita deliberazione della Giunta Regionale n. 22/2009;

CONSIDERATO che l'art. 4 della L.R. 5/2008 stabilisce che:

- lo status di "Bottega storica" o di "Mercato storico" è collegato al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno presenti al momento dell'iscrizione all'Albo;
- qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione o a seguito di richiesta del titolare dell'attività il Comune procede alla cancellazione dall'Albo;

CONSIDERATO che le Associazioni di categoria, la Camera di Commercio, le Associazioni dei consumatori possono segnalare al Comune l'esistenza di esercizi e mercati aventi i requisiti di Botteghe storiche o di Mercati storici;

DATO ATTO che l'iscrizione all'Albo, come precisato anche al punto uno del documento approvato con la D.G.R. 983/2008 e nella D.G.R. 22/2009, è comunque **subordinata alla richiesta formale del titolare dell'impresa** (con l'assenso del proprietario dell'immobile) o, nel caso dei mercati dal gestore pubblico o privato;

RITENUTO di stabilire che i proprietari e i titolari/gestori delle "Botteghe Storiche / Mercati Storici" che presentino pratiche volte ad effettuare interventi di restauro e/o di valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, di conformazione degli spazi interni, delle vetrine ed ogni altro elemento di decoro, devono evidenziare nella stessa che l'immobile ospita una bottega storica / un mercato storico. Il SUAP verifica se tali interventi possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio.

Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, il SUAP ne dà comunicazione all'interessato entro 90 giorni dal ricevimento della proposta, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il SUAP dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Albo;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.eii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.eii., ed in particolare l'art.48, in merito al profilo della competenza a deliberare;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) **di istituire** l'Albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici del Comune di Misano Adriatico;

2) **di dare atto** che possono iscriversi all'albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche, aventi i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti ed in premessa citati;

3) **di dare atto** che l'iscrizione all'Albo è subordinata alla richiesta formale da parte del titolare dell'azienda, con l'assenso del proprietario dell'immobile e del gestore dell'attività ove diversi dal titolare dell'azienda, o, nel caso dei mercati, da parte del gestore pubblico o privato: l'iscrizione è inoltre subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e dal presente provvedimento.

4) **di dare atto** che il modello di domanda di iscrizione all'Albo comunale in sintonia con quanto in premessa citato dovrà contenere:

- a) l'individuazione dell'esercizio proposto come bottega storica o mercato storico;
- b) una scheda documentale contenente:
 - la denominazione dell'attività e la specificazione dell'attività svolta;
 - la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa;
 - una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con attività produttive, culturali e turistiche;
 - una documentazione fotografica che rappresenti in forma esaustiva l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
 - la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200, qualora non già esistente agli atti dello SUAP;
- c) una raccolta della documentazione idonea a dimostrare il particolare rilievo dell'attività e la sua permanenza tempo;
- d) una relazione in cui dovranno essere descritte:
 - le caratteristiche dell'esercizio o del mercato, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
 - le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio o il mercato meritevole di qualificazione regionale;

5) **di approvare**, a specificazione di quanto disposto con gli atti normativi regionali, i seguenti criteri per la gestione e la tenuta dell'Albo:

- a) al termine "osteria" sono assimilabili altre tipologie di esercizi di somministrazione equivalenti (birreria, enoteca, ecc.), in quanto attività significative per la tradizione locale;
- b) la gestione dell'Albo comunale deve avvenire anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici;
- c) l'Albo comunale può essere integrato a seguito di istanza di iscrizione presentata al Comune dai soggetti in possesso degli idonei requisiti;
- d) il titolare dell'attività iscritta all'Albo può comunicare la volontà di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, purché la comunicazione sia accompagnata dall'assenso del proprietario dell'immobile;

e) in caso di trasferimento della titolarità di una attività iscritta all'Albo il subentrante può mantenere l'iscrizione, purché permangano i requisiti richiesti per l'iscrizione, dietro semplice comunicazione nella quale dichiararsi di accettare le condizioni e i vincoli previsti per il mantenimento dello status di "Bottega Storica";

f) i proprietari e i gestori delle "Botteghe Storiche" presentano allo SUAP le proposte di intervento che riguardano il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine ed ogni altro elemento di decoro. Lo SUAP valuta se tali interventi possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, lo SUAP ne dà comunicazione all'interessato entro 90 gg. dal ricevimento della proposta, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, lo SUAP dispone con determina dirigenziale la cancellazione dell'esercizio dall'Albo;

g) è disposta d'ufficio la cancellazione dall'Albo comunale delle "Botteghe Storiche e dei Mercati Storici" nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;

h) per il procedimento amministrativo finalizzato all'iscrizione all'Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici, messo in atto dagli uffici comunali a seguito di apposita istanza, non dovrà essere corrisposta alcuna somma dall'istante;

6) **di dare atto** che l'istituzione dell'albo comunale verrà pubblicizzata con comunicazione alle Associazioni imprenditoriali del commercio, pubblicazione nel sito internet del Comune di Misano Adriatico e affissione all'Albo pretorio del Comune;

7) **di dare atto** che le Botteghe Storiche e i Mercati Storici iscritti all'Albo potranno fregiarsi dei rispettivi marchi così come approvati dall'apposita deliberazione della Giunta Regionale n. 22/2009, nel rispetto delle modalità di utilizzazione dei marchi stessi stabilite dalla delibera medesima;

8) **di dare atto** che la domanda dovrà essere accompagnata dal versamento di € 100,00 per diritti di istruttoria SUAP come già in precedenza stabilito dalla Giunta comunale per le richieste generiche di autorizzazione;

9) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Stefano Amanzio, Responsabile del Settore Attività Economiche, Turismo, Sport, Cultura e Cittadinanza Attiva;

10) di dare atto che per il Responsabile del procedimento non sussistono conflitti di interesse ex art. 6-bis della L. 241/1990, introdotto dalla L. 190/2012;

11) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Adozione

In data **11-07-2023** responsabile del settore **Attività Economiche, Turismo, Sport, Cultura e Cittadinanza Attiva**, o suo sostituto, ha espresso con firma digitale nel sistema di gestione l'allegato parere di regolarità tecnica a norma dell'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000, avente valore anche di eventuale provvedimento di liquidazione a norma dell'art. 184 comma 3 del D.lgs. 267/2000.

Regolarità contabile

In data **13-07-2023** il responsabile del settore **Finanziario e Risorse umane**, o suo sostituto, ha espresso con firma digitale nel sistema di gestione l'allegato parere di regolarità contabile a norma dell'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000. Tale sottoscrizione ha anche valore di:

- visto di eventuale copertura finanziaria e registrazione dell'impegno a norma dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000 che rende la determinazione immediatamente esecutiva;
- data in cui il provvedimento viene automaticamente numerato dal sistema di gestione;
- visto di eventuale liquidazione contabile a norma dell'art. 184, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- autorizzazione all'eventuale emissione del mandato di pagamento a favore di chi ne ha titolo.

Creazione, pubblicazione e conservazione dell'originale informatico

Il sottoscritto, con firma digitale nel sistema di gestione, dispone la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni all'albo pretorio online e la sua conservazione digitale a norma nel sistema documentale dell'Ente.

Gli estremi dell'avvenuta pubblicazione sono riportati nel relativo certificato.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Patrimonio e Gestioni

Dott. Paolo Russomanno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.